

QUESTIONI MORALI

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I

Se e come gli Ecclesiastici debbano lasciare ai poveri o alle cause pie superflua della loro attività (Rivista maggio pag. 258).

R. Il Can. 1473 suona così: « Etsi beneficiarius alia bona non beneficialia habeat, libere uti frui potest fructibus beneficialibus, qui ad honestam ejus sustentationem sunt necessarii, obligatione autem tenetur impendendi superfluos pauperibus aut piis causis, salvo praescripto etc. ».

Dà luce in proposito anche il can. 1410: « Dotem beneficii constituunt sive bona quorum proprietates est penes ipsum ens juridicum, sive certae et debitae praestations alicujus familiae vel personae moralis sive certae et voluntariae fidelium oblationes, quae ad beneficii rectorem spectant, sive jura, ut dicitur, stolae, intra fines taxationis dioecesanæ vel legitimæ consuetudinis, sive chorales distributiones exclusa tertia eorundem parte, si omnes redditus beneficii choralibus distributionibus constant ».

E si cita nelle note la famosa causa **brixinensis**, (Bressanone), 22 ag. 1874.

Il **Vermeersch** (Epit. II, 798) dice che il Codice col suo silenzio (in quanto cioè non parla di obbligazione titolo justitiae) conferma la sentenza antica, che l'obbligo sia a titolo di religione. E poi continua: « Oblationes fidelium et jura stolae non semper constituunt dotem; sed tunc tantum quando in erectione beneficii id est declaratum ».

Cade dunque sotto l'obbligo di **impendere pauperibus** vel piis causis il superfluo proveniente da quella attività, che è inerente al proprio officio (beneficiale) in quanto tale, non quello che proviene da una attività estranea; come se un parroco predica fuori della propria parrocchia.

Questo in sostanza insegnano gli autori. Per es. il **Piscetta Gennaro** (Elementa Th. Mor. III n. 81 e segg.) « Bona Ecclesiastica sunt quae ex beneficio ecclesiastico proveniunt » (e prosegue col can. 1410) poi **quasi patrimonialia** sunt bona quae clericus obtinet in obeundis sacris. Ejusmodi sunt a) stipendia Mis-sarum; b) stipendia praedicationis; poi le distribuzioni (canonicali) e le offerte dei fedeli, ove non costituiscono parte del beneficio.

E stabilisce (III, n. 82) come principio « Clerici tenentur bona ecclesiastica, quae honestam sustentationem excedunt, impendere pro pauperibus et causis piis ». E con lui gli altri autori.

Parergon I. — Se è probabile, che l'obbligo di dare pauperibus, etc. è **titulo religionis** (io dico che il Codice lascia la pro-

babilità a questa sentenza: il **Vermeersch**, più favorevole, dice che il Codice col suo silenzio la conferma) si può rispondere alla domanda: Se alcuno avesse ricevuto dal defunto negligente (o per successione legittima Cod. Civ. 720 e seg. o per successione testamentaria Cod. C. 759 seg.) può ritenere?... se il defunto non dispose pro pauperibus etc.

Parergon II. — Il **Vermeersch** (l. c.) dice che secondo il Codice le spontanee offerte dei fedeli (can. 1410) possono costituire una parte della dote beneficiaria. Olim appartenevano ai beni quasi patrimonialia dei quali l'ecclesiastico aveva un dominio libero. Per il can. 1500 sorse la questione del diritto del parroco ad stolae luca nella divisione della parrocchia. La **Commissione Interprete** rimandò alla S. C. Concilii: ma la questione non fu risolta teoreticamente. E (sempre il **Vermeersch**) dichiara che questa introduzione delle oblazioni e dei diritti di stola nella dote del beneficio si deve dichiarare in erectione beneficii (e questo è evidente); e conclude: « Etiam quando dotem beneficii constituunt, obligatio positiva pii usus ad istos redditus non ex tenditur. Ratio alterius asserti haec est: correctio juris est odiosa nec praesumitur legislator voluisse gravamen novum sine perspicuis verbis, imponere per dispositionem, qua intendisse videtur, ut legalem constitutionem beneficii faciliorem redderet, praesertim quod attinet ad paroecias. Indulto autem S. Sedis, omnia ad aequitatis normam disponi possunt. Ita etiam ut probabile tenet Claeys - Simenon, n. 969 ».

II

Tizio compera un cavallo e dopo pochi mesi lo vende a Caio, con certo guadagno, ma subito viene a sapere che era stato rubato a Sempronio (Rivista apr. 36; p. 198).

R. Tizio *extra casum evictionis* (Cod. Civ. It. art. 708) può probabilmente ritenere il prezzo del cavallo e il frutto ricavato nella vendita. Il prezzo del cavallo non è il cavallo e non si può ammettere in modo assoluto, che il prezzo della cosa rappresenti la cosa: anzi molti e molti autori sostengono il contrario e vogliono, che se il contratto claudicat, in quanto la cosa non è del venditore, è valido in quanto trasferisce il prezzo nel venditore stesso. A suo tempo potremo ritornare sulla questione. Per ora chi vuole veda: **Ballerini Palmieri**, De contractibus n. 371; **De Lugo**, de Just. disp. 17, n. 106; **D'Annibale**, I n. 147, a due terzi della lunga nota 26.

Il prezzo del cavallo non è il cavallo e non appartiene al padrone del cavallo; al quale non può appartenere nello stesso tempo e il cavallo e il prezzo di esso. Il guadagno avuto nella vendita non è ingiusto, perchè venne occasione rei alienae, ex propria industria seu commercio. Così anche il **Bucceroni Casus Consc.** n. 232, ed. III.

Colui che ha smarrito la cosa (o ne fu derubato) può ripeterla Cod. Civ. 707. Se l'attuale possessore della cosa sottratta o smarrita, l'ha comperata in una fiera o in un mercato etc. vedi art. 708.

III

A Caio sacerdote un Tizio entrato in fretta e furia in sacristia presenta una busta dicendo: Mi celebri delle Messe. Caio appena lui partito, guarda: vi sta un biglietto da L. 50 buono, ed un altro falso.

R. La cosa è evidente e facilissima. Il sacerdote è tenuto in ragione di L. 50; quanto al numero delle Messe, se non ha altro indizio della volontà dell'oblato, segua la tassa diocesana.

IV

Questione che ha la barba e la fa venire. Tizio prima del sacerdozio peccò contro VI con Caio: può il sacerdote assolverlo?

R. 1. Il Card. D'Annibale (III ediz. riveduta da Lui quasi morente) sta per il no: *Summula* III, n. 324: *Illud non interest... e De Censuris* n. 84: porta autori, ma nessun documento della Autorità. Tutti i testi possiamo dire, riferiscono un Responso della Sacra Penitenzieria 22 genn. 1879: « non posse confessarium absolvere complicem cum quo ante sacerdotium in puerili aetate turpiter egit, nisi moraliter certus sit, ipsum ab alio confessario directe et valide a peccato complicitatis absolutum fuisse ».

Questo decreto è portato dal *Prümmer Manuale Th. Mor.* III, 455: *Genicot-Salsmans* II, 352, quantunque dica che: « in casu rarissimo non videtur absolum recurrere ad epicheiam » - *Bucceroni*, *Comment. de Censuris* p. 212 - *Arregui* n. 645. 3. *Piscetta-Gennaro* n. 700 (*Elem. Th. M.* vol. V) - *Gury-Tummolo* II, 568. *Gury*, *Casus v.* n. 635-38.

Il *Palmieri* (*Baller. Opus Th. M.*) n. 649 (vol. 5) in nota (a) non cita il decreto ma sta per il no e dice, che questa è la *communior legis interpretatio*, voluta dallo scopo della legge, *Scavini* III, 485; - *Ferrerres* II, 687 q. 2 - *Vermeersch Epitome Jus. can.* II, 158 - *Haime Elem. Th. M.* III p. 342 - *Cerato*, *Censurae vigentes* p. 180. *Noldin de Sacram.* n. 377, 2 e *de Censuris* (editio 30) n. 54, c.) - *Lehmkuhl* edit. XI, II, 1202 e cita il decreto dal *Linzener Theol. Pract. quartalschrift* (Periodico trimestr. di Teol. Pratica, di Linz, 1891, p. 227) - *Müller Th. Mor.* *Vindobonae* 1895, v. III, p. 351 - *Alberti* (Uditore della S. Rota) *Theol. Pastor.* p. III n. 26. - *Cappello de Paenit.* n. 614 - *Pighi Censure*, 7, 1. (6). - *Sabetti* (*Gury*) *Neo Eboraci* 1892, n. 785, q. 4. — *Tanquerey* n. 1107 — e altri autori anteriori al Responso, citati dal D'Annibale.

La legge, come suona, vuole che il sacerdote, che pecca con un altro prima del sacerdozio, sia privato della giurisdizione verso costui: resta sempre vero che sono complici, cioè lo furono. La legge vuole impedire il pericolo di ricaduta nell'incontro sacramentale: e prima ancora, vuole impedire in questa materia così scabrosa, la facilità di peccare che si avrebbe, se il complice potesse assolvere il complice. Vedi *Casus* del *Gury* e del *Bucceroni*. Ecco un certo contributo alla soluzione del caso proposto.

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere Maggiore nella Metropolitana di Milano